



REGOLAMENTO

RILASCIO E IL RINNOVO DELLE LICENZE DI PARACADUTISMO

Edizione 2 del 24 giugno 2013

INDICE

Art. 1 Premessa e scopo

Art. 2 Attività addestrativa per il conseguimento licenza

Art. 3 Limiti di età

Art. 4 Attività minima periodica

Art. 5 Validità della licenza

Art. 6 Paracadutisti militari

Art. 7 Riconoscimento licenza straniera

Art. 8 Certificazione Speciale Direttore di Lancio

Art. 9 Equipaggiamenti da lancio – sistemi di apertura per allievi in caduta libera

Art. 10 Equipaggiamenti da lancio per allievi

Art. 11 verifica della validità della licenza

Art. 12 Abilitazione di istruttore di paracadutismo (IP)

Art. 13 Prove di accertamento per il rilascio della abilitazione

Art. 14 Rinnovo, ripristino della abilitazione di istruttore di paracadutismo

Art. 15 Istruttori paracadutismo militari

Art. 16 Abilitazione di istruttore di paracadutismo senior

Art. 17 Abilitazione di istruttore di paracadutismo senior – mantenimento e ripristino

Art. 18 Esaminatore di paracadutismo

Art. 19 Sanzioni

Art. 20 Disposizioni transitorie

Art. 21 Tariffe

Art. 22 Decorrenza

Art. 1

Introduzione

1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti per il conseguimento, il mantenimento ed il ripristino delle licenze di paracadutismo e delle abilitazioni di istruttore di paracadutismo.
2. In attesa dell'emissione di specifici programmi di addestramento stabiliti dall'ENAC, i programmi di addestramento per il conseguimento della licenza di paracadutista e dell'abilitazione di Istruttore di Paracadutismo sono specificati alle Sezioni 2 e 3 del Titolo I "Programma di Addestramento per il Paracadutismo" del DM 467/T del 25.06.1992. L'addestramento deve essere svolto presso una scuola di paracadutismo autorizzata dall'ENAC.

Art. 2

Conseguimento della licenza di paracadutista

1. La licenza di paracadutista autorizza il titolare:
 - a) ad effettuare attività di lancio da aeromobili;
 - b) a partecipare a manifestazioni sportive, anche a carattere pubblico, praticando tecniche di lancio nelle quali abbia acquisito la specifica abilità, purché in possesso dei requisiti previsti e nel rispetto delle prescrizioni delle normative di settore.
2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della licenza occorre:
 - a) aver effettuato la prevista attività addestrativa teorica;
 - b) aver superato uno specifico corso di addestramento pratico;
 - c) aver completato con esito positivo il previsto accertamento teorico pratico.
 - d) essere in possesso di certificato di idoneità psico-fisica, secondo la normativa specifica in vigore per i paracadutisti, prima dell'inizio dell'attività di lancio.
3. L'allievo paracadutista che intenda conseguire la licenza, deve effettuare:
 - a) attività addestrativa di n. 50 lanci con paracadute planante, di cui 15 negli ultimi 12 mesi ed 1 negli ultimi 3 mesi;
 - b) 20 minuti complessivi di caduta libera di cui 10 negli ultimi 12 mesi;
 - c) simulazione di sgancio all'imbracatura sospesa effettuata ogni 6 mesi nel corso dell'addestramento, con esito favorevole annotato sul libretto dei lanci dall'Istruttore;
 - d) addestramento integrativo sull'utilizzo in volo ed in atterraggio delle vele; tale addestramento deve essere annotato sul libretto dei lanci. Il completamento della sequenza di addestramento, deve essere annotato sul libretto di istruzione nella sezione dell'addestramento integrativo; l'annotazione è indispensabile per

l'attestazione finale di addestramento e per l'idoneità a sostenere l'esame per il conseguimento della licenza .

4. Al termine della progressione tecnica AFF (Accelerated Free Fall), con l'acquisizione dei livelli previsti, l'allievo paracadutista deve avere superato il test di stabilità ed autocoscienza (test n.1) ed il test giri controllati (test n.2), prima di essere abilitato a lanciarsi da solo.

Art. 3

Limiti di età

1. Il rilascio della licenza di paracadutismo è subordinato al compimento dei sedici anni di età.
2. L'attività di istruttore di paracadutismo è consentita dal compimento del ventunesimo anno di età fino al mantenimento della prescritta idoneità psico-fisica.

Art. 4

Attività minima periodica

1. Il paracadutista può esercitare le attività consentite dalla licenza qualora abbia svolto la seguente attività minima periodica:
 - a) almeno 15 lanci con paracadute planante negli ultimi 12 mesi, di cui almeno 1 negli ultimi 3 mesi precedenti l'esercizio della attività;
 - b) almeno 10 minuti complessivi di caduta libera negli ultimi 12 mesi precedenti l'esercizio delle attività.
2. L'attività viene certificata sul libretto dei lanci del paracadutista mediante apposizione del visto da parte di un Istruttore operante presso la scuola di paracadutismo autorizzata o di un Direttore di una scuola di paracadutismo autorizzata presente sul campo allo svolgimento della attività. L'attività può essere convalidata anche da Giudici e Direttori di gara, per le competizioni, e da figure analoghe presso Enti o Associazioni straniere.
3. L'attività di lancio svolta dal paracadutista che è anche istruttore deve essere convalidata da altro istruttore.
4. In mancanza della attività minima periodica di cui al comma 1, la stessa dovrà essere effettuata presso una scuola di paracadutismo autorizzata.
5. La licenza scaduta da oltre 6 mesi ma non oltre i 5 anni, può essere reintegrata effettuando presso una scuola di paracadutismo autorizzata l'attività indicata al

comma 1a seguito dello svolgimento della quale il Direttore della scuola di paracadutismo autorizzata apporrà sulla licenza il Visto di controllo annuale.

6. La licenza scaduta da oltre 5 anni non può essere reintegrata. Per il nuovo rilascio il paracadutista dovrà essere provvisto dei requisiti di cui al comma 1, e presentare nuova domanda.

Art. 5

Validità della licenza e delle abilitazioni

1. La validità della licenza è determinata dallo svolgimento della attività minima periodica di cui all'art. 4.
2. La licenza di paracadutismo viene rilasciata per un periodo massimo di 5 anni, allo scadere del quale il documento viene rinnovato mantenendo inalterata la numerazione.
3. Le abilitazioni conseguite sono annotate sul documento riemesso.
4. Le abilitazioni di istruttore hanno validità 24 mesi dalla data di rilascio, di rinnovo o di ripristino.
5. Qualora il rinnovo venga richiesto non più di 3 mesi prima della scadenza della abilitazione, il periodo di validità di 24 mesi verrà computato dalla scadenza originaria.

Art. 6

Paracadutisti militari

1. Il paracadutista militare in servizio, o congedato da non più di 12 mesi, ha diritto al rilascio della licenza per conversione, presentando assieme alla domanda la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del Comando di appartenenza relativa al superamento del Corso di Perfezionamento TCL (Tecnica Caduta Libera) e/o di Direttore di Lancio TCL, ovvero documentazione matricolare qualora congedato
 - b) dichiarazione del Comando di appartenenza, o copia conforme, delle qualifiche possedute;
 - c) copia conforme del certificato di idoneità psicofisica in corso di validità.
2. Il richiedente dovrà altresì dimostrare di avere acquisito l'esperienza di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
3. Quanto previsto al primo comma non si applica al paracadutista militare in possesso della sola qualifica basico TCL o delle sole Certificazioni Speciali (CS), il quale, ai fini

del conseguimento della licenza, dovrà svolgere un programma di addestramento integrativo approvato dall'ENAC.

Art. 7

Riconoscimento licenze e abilitazioni estere

1. Le licenze, abilitazioni e certificazioni conseguite in un Paese estero sono convertibili in licenze nazionali nel rispetto dei requisiti di addestramento e di esperienza previsti dal presente regolamento.
2. I titolari di licenze di paracadutismo conseguite in un Paese estero possono svolgere occasionalmente attività di lancio da aeromobili in Italia, purchè:
 - a) le licenze siano in corso di validità e di esercizio e siano riconosciute dalla Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.);
 - b) venga data evidenza della polizza assicurativa con massimali uguali o superiori a quelli previsti in Italia.
3. Qualora il titolare di una licenza di paracadutismo rilasciata all'estero effettui l'attività di lancio in Italia con regolarità, allo stesso è richiesto il possesso di un certificato di idoneità psicofisica secondo la normativa specifica in vigore in Italia per i paracadutisti.
3. L'abilitazione di Istruttore di Paracadutismo (IP) conseguita all'estero e' riconosciuta in Italia in condizioni di reciprocità.
4. Fermo restando quanto disposto al comma precedente, le attività consentite dalla qualifica di IP conseguita all'estero, possono essere condotte sotto la supervisione di un IPS (Istruttore di Paracadutismo Senior) di categoria equivalente, nell'ambito di una scuola di paracadutismo autorizzata.

Art. 8

Certificazione Speciale Direttore di Lancio

1. La Certificazione Speciale di Direttore di Lancio (CS DL) abilita il titolare a svolgere le funzioni di coordinamento a bordo dell'aeromobile per le procedure di lancio dei paracadutisti equipaggiati con paracadute con fune di vincolo o degli allievi paracadutisti.
2. Per il conseguimento della CS DL, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) essere in possesso della licenza di paracadutista rilasciata in Italia in corso di validità da almeno 18 mesi;
 - b) avere totalizzato 100 lanci con paracadute planante di cui almeno 50 negli ultimi 12 mesi.

- c) aver effettuato con esito positivo un corso di addestramento teorico pratico approvato, comprendente almeno l'effettuazione di 10 voli svolgendo le funzioni di DL con presenza a bordo dell'IPS DL responsabile dell'addestramento o di un titolare di CS DL designato dall'IPS stesso, presso una scuola di paracadutismo autorizzata, di cui almeno 5 in lanci di paracadutisti aventi paracadute con fune di vincolo. (in mancanza, la Certificazione Speciale viene annotata come limitata ai soli lanci di allievi paracadutisti).
3. Il Direttore di lancio, per il mantenimento in esercizio della sua Certificazione Speciale, dovrà effettuare nel corso dell'anno :
- a) 50 lanci, con almeno 30 minuti di caduta libera
- b) 10 voli quale DL per paracadutisti aventi paracadute con fune di vincolo, oppure con a bordo allievi paracadutisti, da annotarsi sul libretto dei lanci
4. Il Direttore di lancio, ai fini del ripristino di tale CS dopo oltre 6 mesi di inutilizzo, dovrà effettuare due voli come DL con allievi paracadutisti a bordo, sotto la supervisione di un IPS oppure di un titolare di CS DL designato dall'IPS.
5. Il rinnovo e/o il ripristino della CS avvengono a cura del responsabile della scuola presso la quale viene svolta l'attività a tal fine.

Art. 9

Equipaggiamenti da lancio - Sistema di apertura per allievi in caduta libera

1. Il sistema di apertura manuale del paracadute principale utilizzato dagli allievi in caduta libera deve essere composto, in alternativa, da:
- a) maniglia con cavo e pilotino a molla, oppure
- b) pilotino estraattore di tipo "throw out" posizionato sotto il contenitore (Bottom Of Container).
2. Il sistema di apertura deve essere annotato sul libretto di attestazione dell'istruzione.

Art. 10

Equipaggiamenti da lancio per allievi

1. Il paracadute ausiliario deve essere atto a garantire l'atterraggio con velocità verticale non superiore a 6 m/s senza l'utilizzo dei comandi di manovra.
2. E' fatto obbligo di indossare un casco protettivo rigido coprente la nuca (eccetto che nei lanci tandem), calzature chiuse senza parti suscettibili di impigliamento, abbigliamento coprente gli arti.

3. L'equipaggiamento dovrà essere conforme a quanto previsto all'Art. 4 del nel Regolamento sulla disciplina dei lanci ordinari e speciali.

Art. 11

Verifica della validità della licenza

1. L'Istruttore di Paracadutismo ha l'obbligo di controllare la validità della licenza e del certificato di idoneità psicofisica degli allievi/paracadutisti anche in occasione di soli lanci Ordinari e/o Speciali.

Art. 12

Abilitazione di Istruttore di Paracadutismo (IP)

1. L'abilitazione di istruttore di paracadutismo abilita il titolare a svolgere attività didattica per il conseguimento, mantenimento e ripristino della licenza di paracadutista. L'abilitazione consente al titolare di svolgere l'attività secondo una o più delle categorie indicate:
- a) Istruttore Fune di Vincolo (metodo tradizionale);
 - b) Istruttore Accelerated Free Fall – AFF;
 - c) Istruttore Tandem.
2. Per il conseguimento della abilitazione di Istruttore di Paracadutismo (IP), il candidato deve svolgere il previsto addestramento in tre fasi di cui alla Sez. 2 del Titolo I "Programma di Addestramento per il Paracadutismo" del DM 467/T del 25.06.1992. presso una scuola di paracadutismo autorizzata e secondo programmi approvati.
3. Può essere ammesso all'addestramento per il conseguimento della abilitazione il paracadutista in possesso dei seguenti pre-requisiti minimi:
- a) essere titolare di licenza di paracadutismo da almeno 36 mesi;
 - b) essere in possesso della certificazione Speciale DL prevista dall'art. 8 del presente Regolamento da almeno 18 mesi;
 - c) aver svolto la seguente attività addestrativi convalidata e documentabile:
 - i. 1000 lanci con paracadute planante, di cui almeno 50 negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio dell'addestramento;
 - ii. almeno 8 ore in caduta libera, di cui almeno 30 minuti negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio dell'addestramento;
 - iii. esclusivamente per l'abilitazione IP Tandem: almeno uno sgancio del paracadute principale, anche intenzionale, con utilizzo del paracadute di emergenza.
4. Il titolare dell'abilitazione di IP in una categoria può accedere direttamente alla terza fase dell'addestramento per l'ottenimento di una un'ulteriore categoria.

Art. 13

Prove di accertamento per il rilascio della abilitazione di IP

1. Al completamento, con esito positivo, del programma di addestramento, l'abilitazione di IP si consegue al superamento di un accertamento suddiviso in 3 fasi:
 - a) obiettivo della prima fase (prova pratica) è accertare le abilità tecniche del candidato;
 - b) obiettivo della seconda fase (prova teorica) è accertarne il grado di preparazione e le conoscenze specifiche, nonché l'attitudine pedagogica;
 - c) obiettivo della terza fase è istruire e valutare il candidato sulle capacità di applicazione del metodo didattico prescelto. Questa fase dovrà essere organizzata presso una scuola di paracadutismo autorizzata.
2. Le fasi 1 e 2 devono essere intervallate fra loro da un periodo minimo di 6 mesi e massimo di 12 mesi, durante il quale il candidato svolgerà un tirocinio presso una scuola di paracadutismo autorizzata, con particolare riferimento all'attività relativa alla categoria prescelta.
3. La fase 3, compatibilmente con le esigenze organizzative, sarà immediatamente successiva alla fase 2.
4. A seguito dell'esito favorevole degli accertamenti delle tre fasi, il rilascio della abilitazione viene annotato dall'ENAC sulla licenza di paracadutismo del titolare.

Art. 14

Rinnovo, ripristino della abilitazione di istruttore di Paracadutismo

1. Per il rinnovo della abilitazione di IP, il candidato deve ogni 24 mesi:
 - a) svolgere presso una Scuola di Paracadutismo autorizzata, almeno 20 giornate di attività didattica attestate dal Direttore della Scuola
 - b) partecipare nei 24 mesi precedenti la scadenza ad un seminario di aggiornamento.
2. Inoltre, nei 12 mesi precedenti la scadenza annuale, deve:
 - a) Istruttore AFF: effettuare almeno 50 lanci con almeno 30 minuti complessivi di caduta libera, di cui almeno 25 come Assistente AFF.
 - b) Istruttore Tandem:
 - i. almeno 50 lanci con almeno 30 minuti complessivi di caduta libera, di cui almeno 25 con paracadute biposto;
 - ii. almeno 3 lanci con paracadute biposto ogni 3 mesi.
 - c) Istruttore DL: avere la CS DL in esercizio.

3. In alternativa, all'istruttore che non abbia svolto l'attività minima di lancio è consentito solo l'esercizio dell'attività didattica e di conduzione tecnica a terra. In questo caso il titolare è obbligato alla sola frequenza dei seminari di aggiornamento e delle giornate di attività didattica. In questo caso l'abilitazione non è soggetta a scadenza e non presuppone l'idoneità psico-fisica.
4. Nel caso in cui l'Istruttore non abbia svolto l'attività minima periodica per il mantenimento in esercizio della sua abilitazione per il ripristino dovrà:
 - a) Istruttore AFF:
 - i. effettuare almeno 2 lanci quale Istruttore AFF secondario nel caso in cui l'inattività sia superiore a 3 mesi
 - ii. effettuare almeno 4 lanci quale Istruttore AFF secondario nel caso in cui l'inattività sia superiore a 6 mesi
 - iii. effettuare un lancio di valutazione con un "IPS AFF" quale allievo simulando un livello in cui sia previsto un solo Istruttore AFF, e successivamente 3 lanci quale Istruttore AFF secondario nel caso in cui l'inattività sia superiore a 12 mesi
 - b) Istruttore Tandem:
 - i. effettuare almeno due lanci con passeggeri paracadutisti con licenza in corso di esercizio nel caso in cui l'inattività sia superiore a 3 mesi
 - ii. effettuare almeno un lancio con un passeggero titolare a sua volta di qualifica I/T, e successivamente due lanci secondo il punto "a", nel caso in cui l'inattività sia superiore a 6 mesi
 - iii. un lancio di rivalutazione con passeggero titolare di qualifica IPS PT, e successivamente due lanci secondo il punto "a", nel caso in cui l'inattività sia superiore a 12 mesi.
 - c) Istruttore DL: effettuare quanto previsto per la CS DL
5. Nel caso in cui l'istruttore non abbia svolto l'attività didattica minima di cui al comma precedente, o nel caso in cui l'abilitazione sia scaduta da non più di 5 anni, l'abilitazione di IP può essere rinnovata se il candidato:
 - a) svolga almeno 10 giornate di attività didattica a terra sotto la supervisione di un Istruttore di Paracadutismo Senior
 - b) superi un accertamento di idoneità tecnica da parte di un Istruttore di Paracadutismo Senior, attestata anche dal Direttore della Scuola.
6. L'abilitazione scaduta da più di 5 anni dovrà essere nuovamente conseguita.
7. Il rinnovo ed il ripristino della abilitazione di Istruttore di Paracadutismo viene annotato da ENAC sulla licenza di paracadutismo del titolare.

Art. 15

Istruttori paracadutismo militari

1. Considerato che l'addestramento previsto per il personale militare non è equivalente a quello richiesto dalla normativa vigente, all'IP militare viene accreditata l'attività addestrativa prevista nella prima delle tre fasi di accertamento necessarie per il conseguimento della abilitazione e deve completare l'addestramento teorico pratico per l'abilitazione di istruttore e partecipare ad apposito corso di formazione.
2. L'istruttore militare deve quindi sostenere le prove della seconda e terza fase secondo il programma approvato dall'ENAC.

Art. 16

Abilitazione di Istruttore di Paracadutismo Senior

1. L'abilitazione di Istruttore di Paracadutismo Senior (IPS) abilita il titolare a svolgere attività didattica per il conseguimento, mantenimento e ripristino dell'abilitazione di Istruttore di Paracadutismo.
2. L'abilitazione si consegue con riferimento alla/alle categoria/e di cui l'Istruttore è in possesso.
3. Si hanno pertanto le seguenti categorie di abilitazione IPS:
 - a) IPS DL (Istruttore Senior DL);
 - b) IPS T (Istruttore Senior per Pilota Tandem);
 - c) IPS AFF (Istruttore Senior Per Accelerated Free Fall).
4. Per il conseguimento della abilitazione IPS, il candidato deve essere rispettare i seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso della abilitazione di istruttore di paracadutismo da almeno 36 mesi;
 - b) essere impiegato presso una scuola di paracadutismo in qualità di istruttore da almeno 2 anni;
 - c) aver svolto l'attività minima periodica annuale relativamente all'abilitazione, negli ultimi 3 anni.
5. Per conseguire l'abilitazione IPS DL il candidato deve aver effettuato 1200 lanci ad apertura comandata, di cui 200 quale DL per allievi paracadutisti.
6. Per conseguire l'abilitazione IPS AFF il candidato deve aver effettuato almeno 1500 lanci ad apertura comandata, di cui almeno 500 quale Istruttore AFF dopo il conseguimento dell'abilitazione.

7. Per conseguire l'abilitazione IPS T il candidato deve aver effettuato almeno 1500 lanci ad apertura comandata, di cui almeno 500 con paracadute biposto ed essere in possesso del titolo di Esaminatore di Paracadutismo rilasciato dal costruttore dell'equipaggiamento fino alla emanazione delle relative circolari attuative per il rilascio dell'autorizzazione di Esaminatore da parte dell'ENAC.
8. Inoltre, per conseguire le abilitazioni IPS T e IPS AFF, il candidato deve aver svolto nei 24 mesi precedenti le funzioni di IPS relativamente alla/e categoria/e posseduta/e quale IP impartendo istruzione teorica e pratica nei confronti di almeno 2 candidati Istruttori, sotto la supervisione e con la valutazione positiva di un IPS autorizzato allo scopo.
9. Il rilascio dell'abilitazione IPS è subordinato a:
 - a) aver frequentato un seminario di approfondimento delle tecniche di insegnamento;
 - b) non aver riportato sanzioni disciplinari per violazioni alle norme che disciplinano l'attività di paracadutismo nel corso dell'attività negli ultimi 3 anni precedenti la domanda;
 - c) aver superato una prova teorica valutativa finale da parte di un Esaminatore di Paracadutismo riconosciuto o autorizzato dall'ENAC.

Art. 17

Abilitazione di Istruttore di Paracadutismo Senior – mantenimento e ripristino

1. Il paracadutista può esercitare le funzioni di Istruttore di Paracadutismo Senior qualora:
 - a) abbia la relativa abilitazione IP in corso di esercizio;
 - b) abbia svolto nei 24 mesi precedenti attività di istruzione quale IPS ad almeno due candidati.
2. Nel caso in cui non abbia svolto l'attività di cui al punto b) precedente, l'abilitazione può essere ripristinata svolgendo le funzioni di IPS nei confronti di due candidati, sotto la supervisione e con valutazione positiva da parte di un IPS autorizzato allo scopo.

Art. 18

Esaminatore di Paracadutismo

1. Per poter svolgere le funzioni di Esaminatore di Paracadutismo per il rilascio della abilitazione di IP e di IPS, il candidato deve:
 - a) essere in possesso di abilitazione di Istruttore di Paracadutismo Senior (IPS) da almeno 3 anni
 - b) non aver riportato provvedimenti disciplinari nei 3 anni precedenti

- c) aver partecipato ad un corso di standardizzazione svolto dall'ENAC o da un centro, una associazione o una scuola di paracadutismo secondo un programma approvato.
 - d) aver svolto una prova nelle funzioni di esaminatore sotto la supervisione di un ispettore ENAC o di un esaminatore senior designato dall'ENAC.
2. L'autorizzazione ha validità 3 anni e può essere rinnovata se l'esaminatore ha svolto nel periodo di validità almeno 2 prove di esame in qualità di esaminatore.
 3. Il numero degli esaminatori viene stabilito dall'ENAC sulla base delle esigenze e della distribuzione territoriale.
 4. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualunque momento, nel caso in cui l'esaminatore si renda responsabile di inosservanze e violazioni che fanno venir meno il necessario rapporto di fiducia ed il necessario rispetto da parte della comunità di settore.

Art.19
Sanzioni

1. Fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali, le licenze, le abilitazioni, le certificazioni speciali e gli incarichi di Direttore di Scuola possono essere sospesi per un periodo da sei mesi a due anni nei casi in cui i titolari:
 - a) abbiano manomesso o comunque alterato i titoli aeronautici o annotato dati non veritieri nel libretto dei lanci o di attestazione di istruzione;
 - b) abbiano sottoscritto, nell'esercizio delle specifiche funzioni loro attribuite dichiarazioni non veritiere o inesatte concernenti sia l'addestramento che l'effettuazione dei controlli di addestramento;
 - c) abbiano fornito dati falsi o inesatti nel rendere dichiarazioni ai sensi di legge;
 - d) abbiano provocato un incidente dal quale siano derivate la morte o lesioni personali gravi a paracadutisti, allievi, terzi;
 - e) abbiano tenuto una condotta sanzionabile ai sensi del Codice della Navigazione;
 - f) non abbiano osservato le disposizioni sancite dalla normativa in vigore sulla materia.
2. In via accessoria, potranno essere adottati provvedimenti sanzionatori anche nei confronti delle scuole di paracadutismo e/o delle organizzazioni, se responsabili, nell'ambito delle quali siano state verificate le violazioni e/o inadempienze di cui al precedente comma 1.

Art. 20

Disposizioni transitorie e finali

1. I paracadutisti in possesso di certificazione speciale AFF e/o Tandem conseguite prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a svolgere le attività relative alla corrispondente categoria di IP posseduta per ulteriori tre anni, entro i quali dovranno conseguire la relativa abilitazione IP, anche in difetto dei requisiti di esperienza di cui ai punti c) i) e ii) del comma 3 dell'Art. 12, partecipando alla fase 1 e 2 dell'accertamento e superando le relative prove, del corso di qualificazione istruttori, pena la decadenza della certificazione speciale.
2. L'attività aviolancistica d'interesse militare dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (ANPDI) disciplinata dallo Stato Maggiore dell'Esercito, in quanto svolta sotto il controllo del Ministero Difesa, è esclusa dalla disciplina del presente Regolamento.
3. L'attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica, per le finalità di cui al precedente comma 1, può essere effettuata dalla quota di 500 m su zone lancio con raggio 250 m.

Art. 21

Tariffe

1. Per gli aspetti amministrativi legati all'adempimento di quanto previsto nel presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto nel Regolamento delle Tariffe dell'ENAC in vigore.

Art. 22

Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore tre mesi dopo la pubblicazione sul sito Internet dell'ENAC e sostituisce l'Edizione 1 del 30 gennaio 2008.